

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3004 del 20/06/2019
Oggetto	Atto di concessione aree - sigg. Antonioni Giordano e Taddia Maurizio - cod FE18T0037 - sfalcio dei prodotti vegetali nascenti - argina Dx fiume Po - Comune Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3058 del 19/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. **FE18T0037**
COMUNE DI FERRARA (FE)

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la DDG n. 106/2018 in attuazione del quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico

dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 18/07/2018 assunta a prot. n. PGFE/2018/8663 nella stessa data, il Sig. Antonioni Giordano, C.F. NTNGDN32A15D548S ed il sig. Taddia Maurizio TDDMRZ57T12G768B hanno presentato la richiesta atta a rinnovare la concessione FE08T0013, scaduta in data 18/11/2014, per lo sfalcio di prodotti vegetali nascenti, nel comune di Ferrara;

DATO ATTO che:

- la concessione FE08T0013 sarà archiviata in quanto scaduta in data 18/11/2014, e, si procederà alla istruttoria per una nuova concessione;
- il sig. Antonioni Giordano ha dichiarato di non aver sfalciato l'area interessata dal novembre 2014 fino all'intero anno 2018 (prot. PG/2019/96169);
- i richiedenti hanno saldato tutti gli arretrati della concessione scaduta FE08T0013 come più avanti specificato;
- la cauzione versata nell'ambito della concessione scaduta FE08T0013 è integrata per la nuova concessione come più avanti specificato;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 25 del 23/01/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico, determina n. 3091/A3 del 17/01/2019 (prot. n. 1046) assunto al protocollo ARPAE al n. PG/2019/10620 del 22/01/2019, rilasciato dall'A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Ferrara - con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa allo sfalcio di prodotti vegetali nascenti nel comune di Ferrara possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2019 in € 74,42 che, per gli anni successivi, sarà aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

- hanno sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte integrante del presente atto, in data 18/06/2019 registrato al protocollo al n. PG/2019/96169 nella stessa data;
- hanno versato alla Regione Emilia-Romagna:

- a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
- b) l'importo di canone di concessione relativo al periodo 15/06/2019 : 31/12/2019 pari ad € 40,58;
- c) l'importo di € 390,70 quale arretrati della precedente concessione FE08T0013;
- d) l'importo di € 104,52 ad integrazione della somma di € 145,48, già versata nell'ambito della precedente concessione (FE08T0013), per il raggiungimento dell'importo minimo di legge stabilito in € 250,00 di deposito cauzionale a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1.** di archiviare la concessione FE08T0013 rilasciata dalla G.R Emilia Romagna con la determinazione n. 14924 del 19/11/2008 (prot. GFE/08/276740);
- 2.** di concedere in solido al Sig. Antonioni Giordano, nato il 15/01/1932 a Ferrara residente in via Padre Eterno, 8 - 44123 Ferrara C.F. NTNGDN32A15D548S ed al Sig. Taddia Maurizio, nato il 12/12/1957 a Poggio Renatico (FE) residente in via Padre Eterno, 6 - 44123 Ferrara C.F. TDDMRZ57T12G768B la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, mediante occupazione di area demaniale di ha 4,546 dell'argine destro fiume Po nel comune di Ferrara individuata catastalmente al foglio 5 particella 21 (parte), situata circa 50 metri a monte dello stante n. 28 fino a 200 metri a valle dello stante n. 30, per lo sfalcio di prodotti vegetali nascenti, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
- 3.** di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 4.** di stabilire la scadenza della Concessione al **31/12/2024**;
- 5.** di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che [all'](#) Agenzia AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Ferrara;
- 6.** di stabilire nella misura di **€ 74,42** il canone per il 2019, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che la quota dell'annualità 2019 fino al 31/12/2019 è già stata versata;
- 7.** di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
- 8.** di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul

conto corrente c/c postale n. 1018766582 intestato a Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411;

9. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in **€ 250,00**, pari al minimo di legge, è già stato versato (€ 145,48 nell'ambito della precedente concessione FE08T0013 ed € 104,52 nell'ambito della presente concessione). La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito ai sensi della L.R. 24/2009;
11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. di stabilire che l'atto registrato deve essere inoltrato in copia al servizio scrivente;
13. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
14. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
15. di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara ing. Paola Magri;
16. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
17. di precisare inoltre:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- 18.** di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 19.** di notificare il presente atto consegnato a mano ai concessionari.

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri
(firmato digitalmente)

Si allega il disciplinare di concessione sottoscritto dai concessionari Antonioni Giordano e Taddia Maurizio e registrato al protocollo al n. PG/2019/96169 in data 18/06/2019.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore del Sig. Antonioni Giordano, nato il 15/01/1932 a Ferrara residente in via Padre Eterno, 8 - 44123 Ferrara C.F. NTNGDN32A15D548S e del Sig. Taddia Maurizio, nato il 12/12/1957 a Poggio Renatico (FE) residente in via Padre Eterno, 6 - 44123 Ferrara C.F. TDDMRZ57T12G768B.

(Pratica SISTEB n. **FE18T0037** (ex FE08T0013))

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di area demaniale idrico di ha 4,546 dell'argine destro fiume Po nel comune di Ferrara individuata catastalmente al foglio 5 particella 21 (parte), situata circa 50 metri a monte dello stante n. 28 fino a 200 metri a valle dello stante n. 30, per lo sfalcio di prodotti vegetali nascenti.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata nell'allegata cartografia.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2024**.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi (preferibilmente sei mesi) prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24. Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 1018766582 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411") causale "pratica **FE18T0037**, occupazione, canone anno ____".

b. Il canone per l'anno 2019 è fissato in **€ 74,42**

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale è pari ad **€ 250,00** (€ 145,48 versato nell'ambito della precedente concessione FE08T0013 ed € 104,52 versato nell'ambito della presente concessione). L'importo dovrà essere integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia potrà essere svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. Il versamento è effettuato sul c/c postale n. 367409 (oppure con bonifico, quietanzato dalla Banca e con indicazione del codice TRN, sul n° IBAN: IT18C0760102400000000367409) intestato a "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale", causale "pratica **FE18T0037**, occupazione, deposito cauzionale".

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

5a - prescrizioni e modalità di fruizione

- 1° Nella concessione sono compresi tutti i prodotti vegetali nascenti dalle superfici arginali: scarpate e banche a partire dall'unghia dell'arginatura lato campagna verso l'alto sino al limite della fascia della larghezza di ml 2.00 (due) a lato della pavimentazione stradale in sommità dell' argine, senza alcuna esclusione .
- 2° In particolare, nei tratti in cui lo sfalcio non possa essere agevolmente effettuato con i mezzi meccanici per la presenza di difficili conformazioni morfologiche delle arginature lo stesso dovrà essere effettuato o completato a mano.
- 3° Le superfici arginali dovranno essere mantenute esclusivamente a prato naturale, per cui la Ditta concessionaria sarà tenuta a tagliare anche le erbe nocive, i cespugli, gli arbusti e simili almeno due volte all'anno, in Maggio ed in Agosto, in modo che dette piante possano essiccarsi, salvo a procedere, se venisse richiesto dall' Ufficio A.I.PO, anche alla estirpazione delle loro radici ed al conseguente ripristino delle pertinenze arginali.
- 4° Lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà avvenire normalmente almeno 2 (due) volte all'anno, la prima nei mesi di Aprile - Maggio - Giugno e la seconda in Agosto - Settembre - Ottobre; sarà facoltà della Ditta concessionaria effettuare eventuali ulteriori sfalci qualora gli eventi climatici lo permettessero.
- 5° Le rotoballe dovranno essere sempre rimosse dalle banche e sottobanche arginali anche al fine di non intralciare in alcun modo il transito dei mezzi dell'Amministrazione/Protezione Civile durante il servizio di piena.

5b - Obblighi

- 1° La Ditta concessionaria rimarrà sempre responsabile verso l'Amministrazione Regionale concedente e l'A.I.PO dell'esecuzione di tutti gli obblighi, divieti e condizioni del presente disciplinare per l'intera sua durata.
- 2° Lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione dovranno essere completi in ogni parte orizzontale ed in scarpata, senza alcuna esclusione ed eseguiti in modo da non arrecare danno alle sedi ed ai terreni arginali.
- 3° La Ditta concessionaria sarà l'unica responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione

concedente e l'A.I.PO da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente.

- 4° La Ditta concessionaria rimane assoggettata al pagamento per intero del canone qualunque evento fortuito abbia a verificarsi, ordinario o straordinario, prevedibile od imprevisto.
- 5° In ogni caso il taglio delle erbe e l'utilizzo del prodotto erboso sono subordinati alle esigenze di polizia idraulica.
- 6° L'Ufficio A.I.PO potrà pertanto far anticipare o posticipare alla Ditta concessionaria lo sfalcio delle erbe ed il taglio della vegetazione in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio ancora dell'Ufficio, ciò fosse ritenuto necessario, senza che la Ditta concessionaria abbia diritto ad accampare e richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.
- 7° La Ditta concessionaria sarà obbligata in ogni caso ad effettuare lo sfalcio con le modalità di cui al precedente comma 2° di questo articolo anche qualora le operazioni di sfalcio non fossero ritenute remunerative rispetto al valore del prodotto.

5c - Divieti

- 1° La Ditta concessionaria non potrà cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, l'oggetto della presente concessione.
- 2° La Ditta concessionaria comunque non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio, anche totale, delle superfici da parte di soggetti incaricati dall'Ufficio nel caso dovesse verificarsi la necessità di provvedervi con urgenza ad insindacabile giudizio dell'Ufficio stesso.
- 3° E' vietata alla Ditta concessionaria la realizzazione di lavorazioni agricole che tendano ad alterare lo stato delle scarpate e dei piani delle banche e sotto banche, mentre sono consentiti, previa autorizzazione del preposto personale idraulico dell'Ufficio, eventuali piccoli interventi di rastrellatura e risemina delle superfici arginali concesse.
- 4° E' vietato il pascolo del bestiame sulle arginature, secondo quanto stabilito dall' art. 96) -lett. i del T.U. 25/07/1904 n. 523, sotto pena di incorrere nelle sanzioni previste e di rispondere dei danni provocati.
- 5° L'uso diverso della superficie da quello stabilito comporterà la revoca della concessione.
- 6° Saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla Polizia Idraulica stabilite dal T.U. sopramenzionato, dalle Leggi e normative della Regione Emilia - Romagna, da quelle sui Lavori Pubblici, dai regolamenti sulle Opere Idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito emanate dalle competenti Autorità.

5d - Eccezioni

- 1) L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.PO si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le superfici arginali oggetto di concessione.
- 2) Per la conseguente eventuale riduzione delle quantità di prodotto erboso derivante dalle attività di cui al comma precedente la Ditta

concessionaria non avrà diritto per accampare e/o richiedere compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

3) Soltanto quando la superficie del terreno occupato o danneggiato sia superiore ad un ventesimo della totale superficie concessa la Ditta concessionaria avrà diritto ad una corrispondente riduzione del canone, escluso in ogni caso qualunque altro compenso o indennizzo a qualsiasi titolo.

4) La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto totalmente a mancare.

5) Tale diritto potrà essere esercitato solo a seguito di formale istanza della Ditta, adeguatamente motivata e documentata.

6) Nel caso in cui durante l'esercizio della concessione si eseguano lavori arginali per i quali venga aumentata la superficie da sfalciare la Ditta concessionaria potrà ottenere in concessione la maggiore area alle condizioni della concessione in corso nel mentre il nuovo canone, aumentato proporzionalmente alla nuova superficie complessiva, decorrerà dall'annata di concessione successiva a quella in cui si verificherà l'ultimazione dei lavori.

5e - Transiti

1° Giacché nella tratta interessata la sommità arginale è in concessione all'Amministrazione Provinciale di Ferrara ed adibita a ciclopista denominata "Destra Po", l'utilizzo di tale sommità nonché quello delle relative rampe d'accesso sarà consentito soltanto a seguito di espressa autorizzazione che la Ditta concessionaria dovrà richiedere all'Amministrazione Provinciale stessa, la Ditta concessionaria assume comunque l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori di sfalcio, di mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e a non intralciare in alcun modo il transito.

2° Il transito sulle banche e negli ambiti arginali con i mezzi ed i veicoli necessari al taglio delle erbe ed alla loro asportazione è consentito solo ed esclusivamente ai mezzi che sono nella disponibilità della Ditta concessionaria la quale avrà cura di evitare che, dall'uso di tali mezzi e veicoli, vengano arrecati abbassamenti e solcature alle superfici arginali e/o danni ai prodotti erbosi di altre Ditte concessionarie.

3° Ai soli fini delle operazioni di sfalcio è altresì permesso alla Ditta concessionaria di transitare sulla fascia di rispetto pedearginale di proprietà privata, della larghezza di metri 4, prevista all' art. 96) - lett. f - del T.U. n. 523/1904, rimanendo in ogni caso la Ditta stessa unica responsabile degli eventuali danni reali o presunti arrecati ai beni di proprietà privata.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità del canone;
4. la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, il ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Sottoscritto dai concessionari Antonioni Giordano e Taddia Maurizio e registrato al protocollo al n. PG/2019/96169 in data 18/06/2019.

Allegato: aerofoto

L'area situata circa 50 metri a monte dello stante n. 28 fino a 200 metri a valle dello stante n. 30 catastalmente individuata al foglio 5 mappale 21 (parte) del Comune di Ferrara.

Allegato: aerofoto

L'area situata circa 50 metri a monte dello stante n. 28 fino a 200 metri a valle dello stante n. 30 catastalmente individuata al foglio 5 mappale 21 (parte) del Comune di Ferrara.



Sottoscritto dai concessionari Antonioni Giordano e Taddia Maurizio e registrato al protocollo al n. PG/2019/96169 in data 18/06/2019.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.